

Giuseppe Conte

ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO

a cura di

L. Balestra, R. Di Raimo, D. Maffeis, M. Maggiolo,
M. Marinaro, R. Natoli, S. Pagliantini, G. Recinto

con il coordinamento di

Luigi Vigoriti, Nicola Rumine

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828836483

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2021
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

€ 110,00

024204611

ISBN 978-88-28-83648-3



9 788828 836483

**L'OBLIGO DELL'INTERMEDIARIO
DI CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE**

di *Gianfranco Liace*

SOMMARIO: 1. Il diritto alla documentazione bancaria. — 2. I costi di produzione. — 3. I soggetti legittimati: il curatore. — 3.1. Il socio di società. — 4. Il fideiussore. — 5. I coniugi in comunione legale. — 6. L'ordine di esibizione in giudizio. — 7. Il diritto alla documentazione bancaria e la disciplina sulla *privacy*.

1. Il diritto alla documentazione bancaria.

Il diritto del cliente alla consegna di documenti relativi ai rapporti bancari è un vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto ⁽¹⁾.

La *ratio* ispiratrice dell'art 119 TUB è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto.

Il termine "*singole operazioni*" non deve essere inteso in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al cliente l'onere di indicare gli estremi di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso garantire ⁽²⁾.

Ne consegue che il diritto previsto dall'art. 119, comma 4, TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale e non strumentale.

Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova il proprio

⁽¹⁾ Il singolo condomino ha diritto di ottenere dalla banca gli estratti conto, che siano specificamente chiesti. Cfr. ABF, Coll. Milano, n. 814/2011; Trib. Salerno, 30.7.2007.

⁽²⁾ G. LIACE, voce *Documentazione bancaria (diritto di accesso alla)*, in *Dir. comm.*, Torino, 2014, 245.

addentellato normativo, oltre al più volte citato art. 119, comma 4, TUB, anche nel dovere generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.

I doveri di buona fede e correttezza che devono regolare il contegno dei contraenti anche nella fase esecutiva del contratto impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; e tra i detti doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento ⁽³⁾.

Tale diritto di ottenere copia del contratto permane anche dopo lo scioglimento del rapporto ⁽⁴⁾ e solo con il decorso di dieci anni dalla chiusura del rapporto detto diritto potrà essere dichiarato prescritto non potendo residuare alcun diritto azionabile dal cliente ⁽⁵⁾.

L'art. 117, comma 1, TUB dispone che un esemplare del contratto deve essere consegnata al cliente; la norma poc'anzi richiamata ha suscitato in dottrina ampie perplessità, in quanto sembra "anomalo" prescrivere un ulteriore comportamento, quale quello del rilascio di un esemplare, dopo che il contratto sia stato redatto in forma scritta e quindi sottoscritto dalle parti ⁽⁶⁾; pertanto l'obbligo di consegna di un esemplare del contratto nell'ambito della disciplina generale dei contratti risulta essere ridondante, in quanto esiste un tacito diritto ad ottenerne la consegna.

La consegna non attiene alla fase relativa alla formazione del contratto, ma alla fase inerente alla sua esecuzione, poiché dopo il perfezionamento del contratto la banca ha l'obbligo "legale" di rilasciare un esemplare al cliente, che è inderogabile.

L'obbligo di consegna è volto ad agevolare l'esercizio dei diritti del cliente, che non può essere ricondotto a elemento della forma del contratto. Difatti, la mancata consegna al cliente, al momento della sottoscrizione, delle copie di un contratto non configura una ipotesi di nullità dello stesso ma semmai di inadempimento, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate ⁽⁷⁾.

L'obbligo gravante sulla banca deve essere concepito come salvaguardia dell'interesse generale del cliente ad avere conoscenza del contenuto del

⁽³⁾ Cass. civ., sez. I, 27.9.2001, n. 12093, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2322.

⁽⁴⁾ Trib. Monza, sent., 18.1.2016, in *DeJure*; Trib. Verona, 19.12.2017, in *DeJure*.

⁽⁵⁾ Cass. civ., sez. un., 2.12.2010, n. 24418, in *Giur. mer.*, 2011, 1172.

⁽⁶⁾ U. MAJELLO, *Commento sub art. 117*, in *Comm. Belli e altri*, Bologna, 2003, 1934.

⁽⁷⁾ Trib. Milano, sent. 15.6.2005, in *DeJure*.

contratto, nonché quale obbligo alla trasparenza, chiarezza e completezza dell'informazione contrattuale.

2. I costi di produzione.

L'art. 119, comma 4 TUB dispone che il cliente o chi gli succede, può ottenere copia della documentazione "*inerente a singole operazioni poste in essere*".

La norma fa riferimento a "*costi di produzione*", ora occorre comprendere cosa si intenda per costi di produzione.

L'ABF con tale espressione si riferisce ai costi vivi affrontati dalla banca per lo svolgimento essenzialmente delle seguenti operazioni: 1) recupero del materiale, 2) riproduzione del materiale e 3) invio dei documenti. Per quanto concerne i costi di spedizione, questi ultimi non potranno essere applicati laddove i documenti vengano ritirati direttamente in filiale, in quanto trattasi di consegna e non di spedizione.

In merito l'ABF ha più volte sanzionato il comportamento di intermediari che impongano un costo fisso per la dazione di documenti, dal momento che un sistema siffatto prescinde dal reale "costo di produzione" (8).

La banca può applicare solo i costi per il reperimento, la riproduzione e la spedizione dei documenti, costi che devono essere valutati nel caso concreto (9). Non è inusuale che la banca tenda a chiedere, per la produzione di documenti, un costo commisurato al numero dei fogli e non ai documenti (10).

Inoltre, la banca non può subordinare la consegna dei documenti al preventivo pagamento della somma richiesta. Il cliente ha diritto all'informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati sulla base della richiesta da parte dell'interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell'esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al pagamento dei costi di produzione.

(8) ABF, Coll. Roma, n. 7464/2015.

(9) ABF, Coll. Milano, n. 2609/2017.

(10) A titolo esemplificativo per documento si intende: 1) il contratto di conto corrente; 2) il contratto-quadro per la prestazione di servizi di investimento; 3) l'estratto conto completo. Se ad esempio il contratto di conto corrente si compone di 10 pagine, non potranno essere addebitati costi per € 100,00 (ossia € 10,00 per pagina), ma solo € 10,00, rappresentando detto contratto un unico documento. Si veda anche ABF, Coll. Milano, n. 69/2011.

3. I soggetti legittimati: il curatore.

Tra i soggetti legittimati a richiedere copia della documentazione bancaria vi è il curatore fallimentare. La *ratio* di detta scelta va ricercata nel rapporto contrattuale che si è instaurato tra il cliente e la banca del fallito; rapporto nel quale il curatore subentra in quanto amministratore del patrimonio fallimentare.

La dichiarazione di fallimento priva il fallito della possibilità di esercitare i diritti relativi al suo patrimonio e impone al curatore di farsene carico.

La posizione del curatore per molti versi non si discosta da quella dell'erede: trattandosi in entrambi i casi di soggetti che si trovano ad esercitare diritti in posizione derivata da quella dell'originario titolare, per effetto di un meccanismo giuridico dipendente, almeno in parte, da fatti estranei alla loro volontà.

Al curatore che richiede la documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito, sul presupposto di non avere avuto la possibilità di procurarseli direttamente da quest'ultimo e per la necessità che la sua carica gli impone di ricostruire le vicende del patrimonio del fallito, la banca ha l'obbligo di trasmettere la richiesta documentazione, sebbene a spese del richiedente, senza poter opporre di averla già in precedenza trasmessa al fallito medesimo. Il curatore, inoltre, non ha l'obbligo di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna, tuttavia deve fornire quegli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei medesimi e, nel caso in cui la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione, è pur sempre il curatore a dover dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, che, viceversa, quei documenti esistono e, perciò, la banca è tenuta a consegnarli.

Il diritto alla consegna della documentazione bancaria deve essere identificato come un diritto primario e non strumentale ⁽¹¹⁾.

Tra i rimedi esperibili dal curatore deve escludersi l'ammissibilità del decreto di acquisizione *ex art. 25 n. 2 l.f.* ⁽¹²⁾, e va escluso anche il rimedio del sequestro giudiziario di documenti, stante la natura conservativa e non direttamente anticipatoria di questa misura cautelare.

Uno dei rimedi esperibili è il ricorso d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, la cui applicazione al caso di specie è però contestata, sotto un duplice profilo. In primo luogo, si fa leva sul contenuto anticipatorio che si otterrebbe con

⁽¹¹⁾ M. FABIANI, *Documenti bancari: diritto alla consegna e prova nel fallimento*, Milano, 2000, 141 ss.

⁽¹²⁾ Trib. Rimini, sent., 24.10.1995, in *Fall.*, 1996, 490; Trib. Alba, sent., 28.3.1996, in *Fall.*, 1996, 1022.

questo provvedimento, che, ad avviso di alcuni, sembrerebbe superare la funzione cautelare, perché il resistente non potrebbe superare il pregiudizio sofferto dalla cautela con la sentenza di merito; ma, in realtà, è osservazione oggi difficilmente contestabile che il provvedimento in esame può avere tanto contenuto conservativo, quanto contenuto anticipatorio. In secondo luogo si contesta la presenza dell'interesse ad agire in via cautelare, cioè l'esistenza del presupposto del grave e irreparabile pregiudizio necessario per ottenere il provvedimento d'urgenza. Posto che il diritto soggettivo che si fa valere è quello principale all'ottenimento del documento, una lettura restrittiva dell'art. 700 c.p.c. potrebbe condurci ad affermare che il grave e irreparabile pregiudizio deve inerire non ai diritti che potrebbero scaturire dallo studio e dalla conoscenza della documentazione, ma direttamente al diritto ad avere la documentazione; ma anche questa lettura è superata dall'opinione dottrinale sull'estensione del grave e irreparabile pregiudizio, che non deve per forza avere ad oggetto il diritto che si fa valere, ma anche tutti quei diritti connessi e riflessi che potrebbero discendere da quel diritto in particolare.

Altra possibilità riconosciuta al curatore è quella di richiedere un decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata. Il rapporto obbligatorio non concerne il diritto alla formazione del documento, ma il mero diritto alla consegna dei documenti in possesso della banca, indipendentemente dalla circostanza, quindi, se la banca abbia o meno il dovere di predisporli ⁽¹³⁾.

La disposizione normativa contenuta nel TUB può essere considerata disposizione attributiva di un diritto autoreferente, nel senso che dal tenore letterale sembra evincersi che il cliente ha diritto di ottenere la consegna senza che la richiesta debba essere giustificata e senza alcun limite in ordine alla ripetibilità della prestazione ⁽¹⁴⁾.

3.1. *Il socio di società.*

Nei suoi responsi l'ABF ha attribuito la legittimazione attiva alla proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB al socio di società di persone sostenendo, in modo condivisibile, che detti soggetti sono potenziali destinatari di effetti sostanziali conseguenti al rapporto bancario intestato alla società di persone, ovvero al debitore principale ⁽¹⁵⁾. Infatti, il socio non amministratore di società di persone, anche se non intrattiene rapporti diretti con la banca, ha titolo di accedere alla documentazione bancaria della società ai sensi dell'art. 119 TUB, in quanto potenziale destinatario degli effetti

⁽¹³⁾ Trib. Bari, sent., 11.3.2003, in *Contratti*, 2003, 805, con nota di G. LIACE.

⁽¹⁴⁾ M. FABIANI, *op. cit.*, 105.

⁽¹⁵⁾ ABF, Coll. Roma, n. 3793/2012.

sostanziali conseguenti al rapporto tra banca e società. Il diritto di accesso riguarda le informazioni e la documentazione relative al rapporto in essere con la società per il solo periodo in cui il socio è rimasto tale.

Il predetto principio non può applicarsi alle società di capitali, in quanto il socio è terzo rispetto al rapporto bancario intercorrente fra banca e società. A differenza delle società di persone, inoltre, il socio di una S.r.l., ad esempio, non risponde illimitatamente per i debiti sociali e non è soggetto al divieto di concorrenza con la società stabilito dall'art. 2301⁽¹⁶⁾.

4. Il fideiussore.

La legittimazione a chiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari spetta al « cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni ».

La legittimazione attiva alla proposizione dell'istanza *ex art.* 119, comma 4, TUB deve essere riconosciuta anche al garante⁽¹⁷⁾, in quanto il garante è qualificabile come "cliente" della banca con riferimento al rapporto di garanzia, ossia il rapporto direttamente intercorrente fra il garante e la banca⁽¹⁸⁾.

In relazione alla richiesta della documentazione bancaria, il garante è legittimato ad esercitare il diritto ad ottenere copia della documentazione *ex art.* 119, comma 4, TUB⁽¹⁹⁾.

Il garante, però, non è parte del rapporto contrattuale esistente tra la banca ed il debitore principale. Invero, per quanto il contratto di fideiussione si presenti normalmente come rapporto accessorio rispetto al debito garantito, la fideiussione si presenta come un contratto distinto.

Il garante risulta essere formalmente un soggetto "terzo" rispetto al rapporto bancario del debitore principale⁽²⁰⁾.

È importante precisare che non si può riconoscere al fideiussore un diritto illimitato di informazione relativo al rapporto tra la banca ed il debitore. Al contempo non si può neppure sottacere, in senso opposto, la rilevanza del collegamento giuridico che esiste tra la garanzia ed il debito principale.

⁽¹⁶⁾ ABF, Coll. Napoli, n. 6476/2016.

⁽¹⁷⁾ ABF, Coll. Milano, n. 1037/2016; ABF, Coll. Roma, 2306/2014; ABF, Coll. Napoli, n. 1447/2010. C. BRESCIA MORRA-U. MORERA, *L'impresa bancaria. L'organizzazione e il contratto*, in *Trattato Perlingieri CNN*, Napoli, 2006, 380.

⁽¹⁸⁾ Disposizioni in tema di trasparenza, Sez. I, § 3.

⁽¹⁹⁾ ABF, Coll. Napoli, n. 6475/2016; Trib. Prato, 8.10.2015, in *DeJure*.

⁽²⁰⁾ M. PORZIO, *Commento sub art. 119*, in PORZIO-BELLI-LOSAPPIO-RISPOLI FARINA-SANTORO, *Testo unico bancario. Commentario*, Milano, 2010, 1006.

L'andamento dell'obbligazione principale va a determinare in concreto il debito del garante; di conseguenza, nel momento in cui il garante chiede alla banca informazioni sull'esposizione debitoria del garantito, egli in realtà non fa che informarsi sull'ammontare del proprio debito in qualità di coobbligato.

Ne consegue che esiste un diritto di informazione del garante sul debito principale, ma nel contempo occorre riconoscere che lo stesso è funzionalmente limitato rispetto all'esigenza di conoscere l'ammontare del proprio debito di garanzia. È evidente che non si può riconoscere al garante il diritto di richiedere genericamente tutta la documentazione riguardante i rapporti intercorsi tra la banca ed il debitore principale, senza il consenso di quest'ultimo, dovendosi contemperare il diritto del richiedente con la necessità di rispettare il segreto bancario del garantito ⁽²¹⁾.

Lo stesso protocollo di intesa stipulato tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori prevede che la banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa ⁽²²⁾.

5. I coniugi in comunione legale.

La comunione legale fra i coniugi, come regolata da gli artt. 177 e ss. c.c., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e ss. c.c., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo

ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la *ratio* della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti sono suscettibili di entrare nella comunione, ove

⁽²¹⁾ ABF, Coll. Napoli, n. 1447/2010.

⁽²²⁾ Si veda il Protocollo di intesa stipulato tra l'ABI e le Associazioni di Consumatori il 2.10.2002, come emendato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, n. 55. Sul tema si veda G. FAUCEGLIA, *Abi- Associazione dei consumatori: l'accordo conferma la prassi bancaria*, in *Dir. prat. soc.*, III, 2001, 36.

non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c. poste dall'art. 179 c.c. (23).

Il *revirement* della S.C. si basa sull'esigenza di una pari partecipazione dei coniugi agli incrementi patrimoniali della famiglia, restando, invece, esclusi i diritti di credito che non hanno una componente di natura patrimoniale (24).

In linea di principio, anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto "*bene*" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, o per effetto di donazione o successione (art. 179 c.c., comma 1, lett. *b*) ove specificamente stabilito nell'atto di liberalità ovvero nel testamento, oppure attraverso lo speciale meccanismo di acquisizione previsto dall'art. 177 c.c., comma 1, lett. *a*).

Fermo restando che, essendo stata la comunione fra i coniugi configurata dal legislatore come comunione parziale e non universale, si pone il problema di stabilire in che limiti operi detto meccanismo.

Ciascun coniuge, pur in regime di comunione, resta titolare di un patrimonio individuale e di una sua autonomia economica, dovendosi escludere, pertanto, che la comunione degli acquisti possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniuge acquisisce con il suo operare.

I titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi d'investimento, costituendo componenti patrimoniali aventi un loro valore economico, anche se acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, entrano a far parte della comunione legale, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c. (25).

Analoga soluzione una volta ritenuto, per quanto sopra detto, che anche i diritti di credito possono essere oggetto di acquisto alla comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. *a*), deve essere adottata per i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale. Questo in correlazione con la *ratio* della norma, che è quella di far entrare nella comunione, in linea generale e salvo le specifiche eccezioni, ogni tipo di "*bene*" che ciascun coniuge acquisti nel corso del matrimonio, e tenuto conto che nella realtà economica moderna i valori mobiliari tra i quali

(23) Cass. civ., sez. I, 9.10.2007, n. 21098, in *Riv. Not.*, 2008, 148.

(24) Cass. civ., sez. I, 15.1.2009, n. 799, in *Fam. dir.*, 2009, 571.

(25) Cass. civ., sez. I, 18.8.1994, n. 7437, in *Mass. Giur. it.*, 1994; Cass. civ., sez. I, 23.9.1997, n. 9355, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, 626; Cass. civ., sez. I, 27.5.1999, n. 5172.

rientrano i titoli obbligazionari costituiscono una delle forme più diffuse e significative d'investimento della ricchezza ⁽²⁶⁾.

In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è, d'altro canto, configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante. Il coniuge, pertanto, può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall'alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1, lett. f), c.c. ⁽²⁷⁾.

L'art. 177 lett. b) e c) c.c., prevede che al momento dello scioglimento della comunione i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati, nonché i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati, deve essere interpretato nel senso che costituiscono oggetto della c.d. comunione *de residuo* tutti i redditi percetti e percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare la prova che o sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione ⁽²⁸⁾.

In virtù di quanto sopra esposto, si giunge alla conclusione che deve riconoscersi il diritto al coniuge non intestatario del rapporto bancario passivo di poter richiedere la documentazione, ma ciò soltanto a seguito dello scioglimento della comunione legale. Nessun diritto spetta al coniuge prima dell'effettivo scioglimento, perché fino a detto momento l'estensione legale della titolarità delle entità residuali è oggetto di una semplice aspettativa di fatto non tutelabile giuridicamente ⁽²⁹⁾.

6. L'ordine di esibizione in giudizio.

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di cui all'art. 119 TUB può essere azionato anche facendo riferimento a tutte

⁽²⁶⁾ Cass. civ., sez. I, 9.10.2007, n. 21098, in *DeJure*.

⁽²⁷⁾ Cass. civ., sez. I, 20.1.2006, n. 1197, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 942.

⁽²⁸⁾ Cass. civ., sez. I, 10.10.1996, n. 8865, in *Fam. e dir.*, 1996, 515.

⁽²⁹⁾ Trib. Verona, sent., 4.2.2011, *Riv. di giurispr. ed econ. aziend.*, 2011, 47, con nota di L. ANDREOTTO, *Diritto a ottenere copia della documentazione bancaria: legittimazione del coniuge e altre questioni applicative*.

le operazioni riportate nell'estratto conto ed eseguite in un determinato arco temporale. È ammissibile, pertanto, l'istanza di esibizione prevista dall'art. 210 c.p.c., posto che il requisito della indispensabilità dei documenti per conoscere i fatti di causa previsto dall'art. 118 c.p.c. non è rimesso alla valutazione del giudice, ma è definitivamente risolto dalla prescrizione dell'art. 119, comma 4, TUB⁽³⁰⁾.

La S.C. ha precisato, in una recente pronuncia, che il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto bancario può essere esercitato anche in corso di causa, anche mediante qualunque modo che si mostri idoneo allo scopo⁽³¹⁾.

La richiesta al giudice dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., affinché la banca esibisca gli estratti conto relativi a rapporti esattamente individuati, rappresenta la trasposizione sul piano processuale della norma sostanziale di cui all'art. 119, comma 4, TUB, norma da interpretarsi alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto⁽³²⁾.

Va precisato che l'art. 210 c.p.c. ha sempre avuto un'interpretazione rigida, in quanto l'ordine di esibizione presuppone una richiesta ben precisa, nel senso che i documenti di cui si chiede l'esibizione devono essere determinati — ex art. 94 disp. att. c.p.c. — ponendo così un divieto di richiesta *ad explorandum*⁽³³⁾.

L'ordine di esibizione disposto dal giudice non è suscettibile di esecuzione forzata, essendo lo stesso impartito in una ordinanza istruttoria che non rientra tra i titoli esecutivi che legittimano l'esecuzione⁽³⁴⁾. La mancata esibizione può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ma non

⁽³⁰⁾ Trib. Milano, sent., 17.10.2006, in *ilcaso.it*; Trib. Pisa, 14.12.2006, in *it*.

⁽³¹⁾ Cass. civ., sez. I, 11.5.2017, n. 11554, in *Innovazione e Diritto*, 2017, 333. Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 TUB anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c. In tal senso Cass. civ., sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 27769, in *dirittobancario.it*. Il diritto del cliente di ottenere « copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni » ex art. 119, comma 4, TUB, non può comportare un onere eccessivo per il cliente con riguardo all'individuazione del rapporto e dei relativi documenti, né in merito all'esperimento di una preventiva richiesta in sede extragiudiziale. In tal senso Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004, in *DeJure*; Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 3875, in *DeJure*; Cass. civ., sez. I, 24.5.2019, n. 14231, in *DeJure*.

⁽³²⁾ Trib. Latina, sent., 19.6.2007, in *ilcaso.it*.

⁽³³⁾ G. LIACE, *Commento sub art. 119*, in *Comm. Costi-Vella*, Milano, 2019, 740.

⁽³⁴⁾ Non conforme al testo V. SPARANO, *L'esibizione delle prove nel processo civile*, Napoli, 1961, 449, il quale ritiene che l'ordine di esibizione potrebbe essere eseguito a cura del giudice.

costituisce un'ammissione del fatto né tanto meno può essere parificata alla mancata osservanza dell'onere probatorio.

7. Il diritto alla documentazione bancaria e la disciplina sulla privacy.

La normativa dettata in tema di *privacy* riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali ed a qualunque informazione relativa alla persona, di ottenere conferma dell'origine, dell'esistenza, delle finalità e modalità del loro trattamento e di ricevere comunicazione in forma chiara ed intellegibile. Alla richiesta di accesso corrisponde il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro all'interessato, estraendo dai propri archivi tutte le informazioni relative alla richiesta. La banca ha l'obbligo, su richiesta dell'interessato, di dare conferma dell'esistenza presso i propri archivi dei dati personali del ricorrente afferenti ad operazioni bancarie e di comunicare al richiedente tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardano relative ad ogni atto, rapporto, documento ed operazione ⁽³⁵⁾.

Va precisato che il diritto di accesso ai dati personali deve essere tenuto distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria prevista e disciplinata dal TUB ⁽³⁶⁾. Sul punto anche l'ABF ha precisato che è essenziale distinguere tra la procedura per l'accesso alla documentazione bancaria regolamentata dal TUB, i cui costi sono a carico del richiedente, e il diritto di accesso ai dati personali che, invece, deve essere gratuito ⁽³⁷⁾.

La legge sulla *privacy* fa riferimento all'"accesso agli atti"; mentre l'art. 119, comma 4, TUB fa riferimento alla richiesta di "copia della documentazione".

⁽³⁵⁾ Trib. Bologna, sent., 28.7.2005. E. MINERVINI, *Note all'art. 119 t.u.b.*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2020, 184.

⁽³⁶⁾ Provvedimento del 7.12.2006; Provvedimento del 17.7.2008 (doc. web n. 1543096); Provvedimenti del 31.1.2013, n. 45.

⁽³⁷⁾ ABF, Coll. Milano, n. 62/2011.